

IL RITIRO E LA SOSTITUZIONE GRATUITA NON COSTITUISCONO CESSIONE

# Fuori campo Iva il cambio dei beni difettosi

Fuori campo Iva il ritiro e la sostituzione gratuita di prodotti in esecuzione di obblighi di garanzia oppure, anche dopo la scadenza di questa, in adempimento di obblighi normativi: il cambio dei beni difettosi, sia commercializzati direttamente che tramite rivenditori, non costituisce infatti cessione agli effetti dell'imposta. Ai fini del superamento delle presunzioni di vendita, la movimentazione dei beni potrà essere corredata da documenti di trasporto riportanti idonea descrizione della causale dell'operazione. Lo chiarisce l'agenzia delle entrate nella risposta n. 304 del 24 aprile 2023. La società interpellante faceva presente che negli anni 2011-2013 ha commercializzato impianti il cui prezzo di vendita comprendeva eventuali servizi di manutenzione o sostituzione per difetti o pericolosità. In relazione a tali prodotti, pur essendo scaduta la garanzia legale, la società è comunque responsabile della sicurezza, ragion per cui, essendo emersi, per alcuni modelli, difetti strutturali dai quali potrebbero derivare rischi per gli utilizzatori, essa ha posto in essere una campagna di richiamo e contestuale sostituzione gratuita, senza alcun onere a carico dei clienti o dei rivenditori. La società chiedeva pertanto all'agenzia di conoscere l'inquadramento Iva dell'operazione e gli adempimenti da porre in essere, anche per la distruzione delle merci ritirate.

Al riguardo, dopo avere richiamato le nozioni di cessione di beni e di prestazione di servizi, l'agenzia osserva che con risoluzione n. 502563/75 è stato precisato che "le sostituzioni dell'intero prodotto o di parti difettosi non costituiscono cessioni o prestazioni imponibili ai fini dell'Iva, nella considerazione che le stesse sono effettuate in esecuzione di un'obbligazione prevista contrattualmente e per la quale non sussiste un corrispettivo in quanto il prezzo di vendita del bene, già assoggettato al tributo è comprensivo anche di eventuali cessioni in sostituzione o prestazioni". In linea con tale precisazione, la circolare n. 13/1994 ha poi chiarito che se i beni sostitutivi sono

inviati in un altro paese Ue, non si realizza una cessione intracomunitaria e non sussiste l'obbligo di presentazione del modello Intrastat, neppure ai fini statistici.

Quanto all'esecuzione della sostituzione dopo la scadenza della garanzia, con risoluzione n. 35753/1984 è stato precisato che anche le operazioni di adeguamento eseguite su beni fuori garanzia non sono da assoggettare all'imposta, trattandosi di prestazioni dovute. In sintesi, il ritiro e la sostituzione di prodotti difettosi non configura un'operazione imponibile ad Iva purché (i) avvenga in adempimento di specifici obblighi normativi a carico del soggetto obbligato, anche al di fuori della garanzia e (ii) nel prezzo di vendita originario siano ricompresi gli oneri e le spese inerenti le operazioni di sostituzione per tali circostanze; circostanze che sussistono nella fattispecie, essendo la sostituzione dei prodotti difettosi operata in adempimento degli obblighi gravanti sui produttori in base alle disposizioni del d.lgs n. 204/2005.

In ordine al superamento della presunzione di vendita di cui al dpr n. 441/97, l'agenzia conferma l'idoneità dei documenti di trasporto che saranno emessi per la movimentazione dei prodotti (ritiro, consegna), riportanti la causale del trasporto e l'indicazione "sostituzione in garanzia".

**Distruzione dei prodotti difettosi.** Sempre in relazione al superamento della presunzione di vendita, l'agenzia fornisce infine chiarimenti in merito alla disposizione dell'art. 2, comma 4, lett. b), del dpr n. 441/97, secondo cui la distruzione dei beni di costo non superiore a 10.000 euro può essere provata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel rinviare, al riguardo, alle istruzioni impartite con la circolare n. 193/1998, l'agenzia precisa che, al fine di verificare il limite di 10.000 euro, l'ammontare complessivo dei beni da distruggere va assunto sulla base del prezzo di acquisto e, non essendo un limite periodico, va riferito al costo dei beni distrutti in ogni singola operazione di smaltimento.

Franco Ricca  
© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1747 - T.1674

